

## **TI\_GERICHTE 32.2006.152 vom 18. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2006.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2006.152)

FR: TI\_GERICHTE 32.2006.152 du 18 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 32.2006.152 del 18 aprile 2007

### **Regeste**

Assicurata con problemi psichiatrici non ritenuti invalidanti sino al momento della decisione contestata. Rinvio atti per revisione della rendita. Violazione del diritto di essere sentito, in casu negata.

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

dicembre 2006 (X/1). Gli atti vanno quindi trasmessi all'Ufficio AI, affinché si pronunci sulla nuova domanda. In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni assicurative. Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso. 2.12. Dal 1° luglio 2006, applicabile ai ricorsi entrati dopo quella data, la procedura ricorsuale davanti al TCA, in ambito AI, non è più gratuita. L'art. 69 cpv. 1bis LAI dispone infatti che la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazione è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Tale norma è applicabile ai ricorsi inoltrati dal 1° luglio 2006 in avanti. Nel caso in esame, risultando l'assicurata parte soccombente, alla stessa sono da porre a carico fr. 200 di spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.